

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 45/2020

Genova, 05/10/2020

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI CON FIGLI IN QUARANTENA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223/2020 il D.L. 111/2020, che contiene disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è in vigore dal 9 settembre scorso.

Per quanto di maggior interesse, si segnala l'articolo 5 del citato Decreto, che è titolato "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici", voluto per permettere la gestione dei figli fino a 14 anni sottoposti a eventuale quarantena per COVID a seguito della ripresa delle attività scolastiche.

Secondo tale disposizione, entro il prossimo 31 dicembre, un genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena, fruendo di un congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo) e la copertura con contribuzione figurativa, ma nel limite di spesa previsto, raggiunto il quale l'Inps non potrà ammettere ulteriori domande.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di tali agevolazioni, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Ausplicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**